



F.I.G.C. - LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI

COMUNICATO UFFICIALE N. 303 DEL 9 febbraio 2001

DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE

La **Commissione Disciplinare** costituita dall'avv. Sergio Artico, Presidente, dal dott. Franco Corbo e dal dott. Gianpaolo Tosel, Componenti, e dall'avv. Salvatore Lo Giudice, Componente ai sensi dell'art. 19 n. 5 C.G.S., con la partecipazione per quanto di competenza, del Rappresentante dell'A.I.A. sig. Moreno Frigerio, del Procuratore Federale avv. Carlo Porceddu, e l'assistenza della Segretaria Stefania Ginesio, nel corso della riunione del 9 febbraio 2001, ha assunto le seguenti decisioni

“ “ “ N. 24

A) RECLAMI

Reclamo della Soc. ANCONA avverso l'ammenda di L. 40.000.000 con diffida inflitta dal Giudice Sportivo (gara Ancona-Torino del 28/1/01 – C.U. n. 285 del 30/1/01).

Avverso il provvedimento del Giudice Sportivo che infliggeva alla Soc. Ancona l'ammenda di lire 40.000.000 con diffida in relazione agli episodi verificatisi in occasione della gara Ancona-Torino del 28/1/01 (C.U. n. 285 del 30/1/01) ha proposto motivato reclamo la Società interessata, lamentando l'eccessività della sanzione, avuto riguardo alla modesta rilevanza dei fatti contestati (fatta eccezione per il deprecabile episodio verificatosi dopo il termine della gara) ed alla insussistenza di conseguenze dannose dei lanci effettuati dai propri sostenitori. La reclamante ha altresì rilevato, in sede di discussione orale, che gli episodi avvenuti prima dell'inizio della gara e durante il secondo tempo non avevano comportato, contrariamente a quanto riferito nel rapporto dell'assistente, alcun ritardo rispettivamente, nell'inizio della gara e nella ripresa del giuoco. In conclusione, la reclamante chiede una congrua riduzione della sanzione.

La Commissione, esaminati gli atti ufficiali ed il gravame, sentito il rappresentante della Soc. Ancona, ritiene che il reclamo sia parzialmente fondato. Nel provvedimento impugnato viene espressamente contestato il fatto che in due occasioni (prima dell'inizio della gara ed al 36° del secondo tempo) vi era stato un ritardo, nell'inizio e nella ripresa del giuoco, dovuto al lancio di fumogeni in campo da parte di sostenitori locali, così come riferito dall'assistente dell'arbitro.

Nel rapporto del direttore di gara, invece, non si fa cenno a ritardi poiché l'ora di inizio è indicata nelle ore 15.00 e quella del termine nelle ore 16.49. Tenuto conto che l'intervallo è durato 15 minuti e che sono stati neutralizzati, nel due tempi, 4 minuti per incidenti di giuoco, non risulta che vi siano state sospensioni del giuoco dovute ad intemperanze del pubblico.

Nel contrasto tra i due rapporti, prevale quello dell'arbitro, a norma dell'art. 25 del C.G.S. Alla luce di tale chiarimento, risulta alleggerita la responsabilità oggettiva della Soc. Ancona per i fatti commessi dai suoi sostenitori, ferma restando la "culpa in vigilando" in cui è incorsa la reclamante riguardo all'episodio, certamente grave, verificatosi dopo il termine della gara.

Sanzione adeguata appare quella dell'ammenda nella misura indicata nel dispositivo, tenuto conto della recidività dell'incolpata in infrazioni di analoga natura, nel corso della corrente stagione sportiva. Non ricorrono, ad avviso della Commissione, gli estremi per della diffida che pertanto deve essere revocata.

Per tali motivi delibera di ridurre a lire 25.000.000 l'ammenda inflitta dal Giudice Sportivo alla Soc. Ancona e di revocare la diffida. Ordina la restituzione della tassa.

Reclamo della Soc. **CROTONE** avverso l'ammenda di L. 15.000.000 inflitta dal Giudice Sportivo (gara Crotone-Ternana del 22/1/01 – C.U. n. 275 del 23/1/01).

Avverso il provvedimento del 23/1/01 (CU 275) con il quale il Giudice Sportivo ha inflitto alla Soc. Crotone la sanzione dell'ammenda di lire 15.000.000 "per avere i suoi sostenitori, in occasione della gara Crotone-Ternana disputata il 22/1/01 del 40° del secondo tempo, sino al termine, scagliato verso un Assistente una decina di bottigliette in plastica, talune piene d'acqua, altre di terra: due di queste ultime sfioravano al capo l'Assistente, che veniva colpito di striscio sulla spalla da una bottiglietta piena d'acqua senza conseguenze lesive di sorta; per avere altresì lanciato nelle medesime circostanze alcune monete, che cadevano a distanza rispetto all'Assistente; recidiva" ha proposto reclamo la Società sanzionata, chiedendo la riduzione dell'ammenda nella misura di lire 9.000.000 ovvero, in via subordinata, in quella di lire 12.000.000, in considerazione della limitata rilevanza dell'episodio contestato e di un consolidato orientamento giurisprudenziale adottato in relazione ad analoghi fatti.

La Commissione, letto il reclamo, ritiene che il gravame non sia fondato in quanto la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo è correttamente correlata non soltanto ad un nutrito lancio di oggetti sul terreno di giuoco, ma altresì al fatto che due bottigliette in plastica avevano sfiorato il capo di un assistente dell'arbitro ed una, piena d'acqua, ne aveva attinto, sia pur di striscio, il corpo, con palese pericolo per la sua integrità.

Per tale connotazione del fatto, in esame, il richiamo a precedenti decisioni (relative a fattispecie simili ma non identiche) non appare conferente. Per tali motivi, la Commissione delibera di respingere il reclamo stesso e dispone l'incameramento della tassa.

B) DEFERIMENTI

DEFERIMENTI DEL PROCURATORE FEDERALE

a carico:

sig. Gianpaolo POZZO – Socio Soc. Udinese: violazione art. 1 comma 3 C.G.S.;
Soc. UDINESE: violazione art. 6 comma 2 C.G.S., per responsabilità oggettiva (gara Udinese-Lazio del 14/1/01).

Con provvedimento del 22/1/01 il Procuratore Federale deferiva a questa Commissione il sig. Pozzo Gianpaolo socio della Soc. Udinese per rispondere della violazione di cui all'art. 1 comma 3 C.G.S. "per avere nel corso di dichiarazioni rese ad organi di informazione, espresso giudizi lesivi della reputazione del direttore di gara"; con lo stesso atto deferiva anche la Soc. Udinese per responsabilità oggettiva – ex art. 6 comma 2 C.G.S. – nella violazione ascritta al proprio socio.

Nei termini stabiliti nell'atto di contestazione degli addebiti il sig. Pozzo faceva pervenire una memoria difensiva in cui sosteneva di essersi limitato ad una critica serena e argomentata dell'operato dell'arbitro incaricato di dirigere la gara Udinese-Lazio del 14/1/01. Chiedeva pertanto di essere prosciolto dall'addebito .

All'odierna riunione è comparso il Procuratore Federale il quale ha concluso per l'affermazione di responsabilità di deferiti e l'irrogazione ad entrambi della sanzione di lire 20.000.000 di ammenda.

La Commissione, esaminati gli atti, ritiene che le dichiarazioni rilasciate dal Pozzo, sentito dopo la gara Udinese-Lazio del 14/1/01, nel corso della trasmissione televisiva Rai "Studio Sport" (di cui è agli atti la relativa trascrizione) concretizzano l'illecito contestato. Diffatti il sig. Pozzo, con toni di esorbitante polemica e di esasperato vittimismo, non si è limitato a criticare singole decisioni tecniche o l'intera prestazione dell'arbitro nella gara appena conclusa (il che non avrebbe affatto travalicato i limiti del diritto di manifestazione del pensiero), ma si è invece reso protagonista di un'esternazione gravemente denigratoria dell'intera classe arbitrale, riproponendo la tesi della c.d. "sudditanza psicologica" di "certi arbitri" nei confronti di alcune Società. Ciò si configura come un'accusa (generalizzata ed immotivata) di incapacità o di parzialità nei confronti dei direttori di gara, e non può non comportare l'affermazione di responsabilità disciplinare per la violazione di cui all'art. 1 comma 3 C.G.S.

Tenuto conto di tutte le circostanze del caso, ed in particolare dell'ampia "audience" della trasmissione televisiva nel corso della quale il Pozzo ha reso le dichiarazioni, ritiene la Commissione di dover irrogare al medesimo la sanzione di lire 20.000.000 di ammenda. Identica sanzione va irrogata alla Soc. Udinese a titolo di responsabilità oggettiva.

Per tali motivi, la Commissione delibera di irrogare al sig. Pozzo Gianpaolo e alla Soc. Udinese la sanzione di lire 20.000.000 di ammenda ciascuno.

sig. Antonio CONTE – Calciatore Soc. Juventus: violazione art. 1 comma 3 C.G.S.;
Soc. JUVENTUS: violazione art. 6 comma 2 C.G.S., per responsabilità oggettiva (dichiarazioni alla stampa del 18/1/01).

Con provvedimento del 19/1/01 il Procuratore Federale deferiva a questa Commissione il calciatore Antonio Conte, tesserato per la Soc. Juventus, per rispondere della violazione di cui all'art. 1 comma 3 C.G.S. per avere espresso pubblicamente giudizi e rilievi lesivi della reputazione del Presidente della Soc. Perugia Gaucci Luciano; con lo stesso atto deferiva anche la Soc. Juventus per responsabilità oggettiva – ex art. 6 comma 2 C.G.S. – nella violazione ascritta al proprio tesserato.

Nei termini stabiliti nell'atto di contestazione degli addebiti, la Soc. Juventus faceva pervenire memoria difensiva in cui sosteneva che il Conte si era limitato a criticare polemicamente alcune dichiarazioni rese in precedenza alla stampa dal Presidente Gaucci, senza minimamente attingere l'onore e la reputazione di quest'ultimo. Concludeva pertanto chiedendo il proscioglimento dagli addebiti contestati.

All'odierna riunione sono comparsi il Procuratore Federale, che ha concluso per l'affermazione di responsabilità dei deferiti con irrogazione ad entrambi della sanzione di lire 2.000.000 di ammenda, nonché il rappresentante della Soc. Juventus che ha insistito nelle difese e conclusioni di cui alle memorie.

La Commissione, esaminati gli atti, ritiene che le dichiarazioni attribuite al Conte dagli organi di stampa – “sentendo quello che dice (il Gaucci, ndr) ogni volta che apre bocca farebbe meglio a tacere sempre” – seppur sconvenienti ed ineleganti, non sembrano idonee ad integrare una vera e propria lesione della reputazione del Presidente del Perugia. Invero nel contesto di esasperata polemica che caratterizzò la settimana antecedente alla gara Perugia-Juventus del 21/1/01 (attesi i precedenti relativi alla gara disputatasi tra le stesse squadre nell'ultima giornata del campionato 1999/2000), il Conte - nel profferire l'espressione sopra riportata – ha probabilmente ecceduto nei toni di insofferenza e disistima nei confronti del destinatario della polemica, ma non ha comunque travalicato i limiti del diritto di critica, non potendo configurarsi nelle parole usate estremi di ingiuria o contumelia. Si impone pertanto il proscioglimento di entrambi i deferiti.

Per tali motivi la Commissione delibera di prosciogliere Conte Antonio e la Soc. Juventus dall'addebito loro ascritto.

Soc. SALERNITANA: violazione art. 6 comma 3 C.G.S. e 62 comma 2 delle N.O.I.F. (gara Salernitana-Pistoiese del 13/12/00).

Con atto del 10/1/01, il Procuratore Federale, letta la relazione del collaboratore dell'Ufficio Indagini, deferiva a questa Commissione la Soc. Salernitana per rispondere della violazione dell'art. 6 comma 3 del C.G.S., in relazione all'art. 62 n. 2 delle N.O.I.F., in quanto in occasione della gara Salernitana-Pistoiese disputatasi il 13/12/00, sostenitori della Società deferita avevano effettuato “lanci di piccoli sassi ricaduti sul terreno di giuoco (area di porta) e di bottigliette ricadute sulla pista”.

La Salernitana provvedeva ad inviare nei termini previsti, una memoria difensiva con la quale chiedeva una delibera di assoluzione per gli addebiti ascritti evidenziando l'insussistenza, nei fatti contestati, di intenzione violenta e di pericolosità. Ad avviso della Società, infatti, gli episodi contestati sarebbero riconducibili alla “chiara finalità di festeggiare l'ingresso in campo delle due squadre e l'uscita dei calciatori dopo la vittoria sofferta fino all'ultimo minuto.

All'odierna riunione il Procuratore Federale chiedeva l'applicazione dell'ammenda di lire 5.000.000.

La Commissione, letti gli atti ufficiali, ritiene che l'episodio contestato, pacifico in atti nella sua materialità, integri indiscutibilmente la violazione di cui all'art. 6 comma 3 C.G.S. in relazione all'art. 62 n. 2 delle N.O.I.F. Per consolidato orientamento degli organi della Giustizia sportiva, il lancio di oggetti in direzione del terreno di giuoco integra in sé una considerevole potenzialità lesiva a prescindere della finalità perseguita per tale comportamento.

A nulla rileva pertanto l'assunto difensivo secondo cui il lancio di oggetti sul terreno di giuoco fosse espressione di manifestazione di giubilo senza alcun intento aggressivo, né che

le pochissime bottigliette di plastica vuote lanciate fossero finite sulla pista e pertanto lontano dal rettangolo di giuoco.

Per questi motivi la Commissione delibera di infliggere alla Soc. Salernitana la sanzione dell'ammenda di lire 5.000.000.

Il Presidente: f.to Sergio Artico

“ “ “

Gli importi delle ammende di cui al presente Comunicato dovranno essere rimessi alla Lega Nazionale Professionisti entro e non oltre il 19 febbraio 2001.

PUBBLICATO IN MILANO IL 9 FEBBRAIO 2001

IL SEGRETARIO
dott. Giorgio Marchetti

IL PRESIDENTE
dott. Franco Carraro